

TI_GERICHTE 52.2024.221 vom 30. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.221

FR: TI_GERICHTE 52.2024.221 du 30 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 52.2024.221 del 30 aprile 2024

Regeste

Revoca cautelativa della licenza di condurre

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Le prove genericamente sollecitate dall'insorgente (testi, ispezioni, produzione documenti, perizie, attestazioni, certificazioni e ogni altra necessaria) non appaiono infatti atte ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione che è chiamato a rendere.

E. 2

LCStr e 27 cpv. 1 lett. b OAC sia quello di garantire che sulle strade circolino conducenti idonei alla guida, a tutela della sicurezza loro e della collettività. Ha poi spiegato che, poiché l'età porta con sé una possibile riduzione delle capacità psicofisiche, il legislatore ha fissato un limite (75 anni) a partire dal quale sussiste una presunzione di riduzione di tale idoneità che giustifica l'obbligo di procedere con un esame medico di verifica ogni due anni. Ha quindi rilevato come il rifiuto di sottoporsi alle suddette verifiche come pure l'eccessivo temporeggiare mediante ripetute richieste di proroga facciano sì che la presunzione di inidoneità prenda il sopravvento. Ha pertanto concluso che, in una situazione in cui la ricorrente non aveva prodotto il richiesto certificato medico d'idoneità alla guida nonostante due proroghe del termine d'inoltro, l'ulteriore richiesta di proroga dovuta all'intervento da poco subito agli occhi e la conseguente ridottissima acuità visiva avevano ancor più accresciuto i dubbi sulla sua idoneità alla guida. Ha dunque tutelato la decisione dell'autorità di prime cure, che ha ritenuto ancor più adeguata alla luce dei nuovi e gravi problemi di salute segnalati dall'insorgente in corso di causa. Ora, non vi è dubbio che tale decisione consenta di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a confermare la controversa revoca cautelativa e respingere le censure sollevate nel gravame, incluse quelle relative alla sua ultima richiesta di proroga (accompagnata dal certificato del dr. med. _____). La fondatezza o meno di tali

argomenti è questione di merito. Le motivazioni dell'Esecutivo cantonale sono del resto state recepite dalla ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo le tesi già sollevate senza successo. Né discende che, in concreto, non è ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.

E. 2.1

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_175/2021 del 7 aprile 2022 consid. 2.1 e rimandi).

E. 2.2

La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rimandi).

E. 2.3

In concreto, il Governo, illustrate preliminarmente le norme applicabili alla fattispecie, ha anzitutto ricordato come lo scopo dei controlli periodici previsti dagli art. 15 d cpv.

E. 3

e rimandi).

E. 3.1

La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 LCStr). Qualora

questa non sia più data, in base all'art. 16 d LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato.

E. 3.2

L'art. 15 d cpv. 2 LCStr prevede che, dal compimento dei 75 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall'autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia. Tale regola è ripresa dall'art. 27 cpv. 1 lett. b OAC. Scopo di queste visite mediche è quello di rilevare precocemente e in modo sistematico nei conducenti più anziani il permanere della loro idoneità alla guida (art. 16 d LCStr). Per giurisprudenza tali controlli risultano giustificati considerato in particolare che, con il progressivo avanzamento dell'età, possono diminuire le attitudini fisiche e psichiche di una persona, che le consentono di guidare con sicurezza un veicolo a motore (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr; STF 1C_536/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 3, 1C_391/2012 dell'11 settembre 2012 consid.

E. 3.3

Se un conducente ultrasettantacinquenne non dà seguito all'invito dell'autorità rispettivamente non fornisce un certificato medico che confermi la sua idoneità alla guida, la licenza di condurre può essergli revocata a titolo preventivo ai sensi dell'art. 30 OAC (cfr. STF 1C_391/2012 citata consid. 3 e rif.; Hans Giger, SVG Kommentar, IX ed. Zurigo 2022, n. 5 in fine ad art. 15c). Quando un conducente richiesto di produrre una tale certificazione, generalmente dopo richiamo, non vi ottempera, va infatti presunta la sua inattitudine e pronunciata la revoca preventiva della sua licenza di condurre fino a chiarimento della situazione. Il silenzio dell'interessato, eventualmente ripetuto, costituisce in effetti un indizio concreto d'inattitudine. Ciò posto, se i termini legali vanno rispettati scrupolosamente, si può comunque ammettere - salvo indizio oggettivo contrario - una proroga di qualche settimana o mese, in caso di invio di un richiamo o d'indisponibilità del medico (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 101 con rimandi; da notare pure che dal 1° marzo 2024 è entrata in vigore una modifica dell'art. 27 OAC [qui non ancora applicata] che prevede l'inoltro da parte dell'autorità di promemoria per le visite di controllo, con informazione delle date di scadenza entro cui devono essere disponibili i risultati della visita, che possono essere prorogati solo eccezionalmente; cfr. art. 27 cpv. 1 bis, 1 ter e 1 quinquies OAC; USTRA, Secondo pacchetto di revisione delle prescrizioni sulla licenza di condurre, rapporto esplicativo del 10 maggio 2023, pag. 8 seg.). La licenza di condurre revocata preventivamente va restituita non appena il conducente produce la certificazione medica richiesta dall'esito favorevole (cfr. Mizel, op. cit., pag. 102).

E. 4.1

In concreto, come visto, constatato come la ricorrente non avesse dato seguito alla richiesta di produrre il certificato medico attestante la sua idoneità alla guida (in quanto conducente di più di 75 anni), malgrado i richiami, la Sezione della circolazione le ha revocato la patente cautelativamente giusta l'art. 30 OAC. Decisione, questa, che il Governo ha confermato, ricordando in particolare come sussista una presunzione d'inidoneità alla guida dei conducenti con più di 75 anni che non forniscono (a causa del rifiuto di sottoporsi alle necessarie verifiche o dell'eccessivo ritardo nel farlo) il risultato della visita di controllo. Tale giudizio resiste alle critiche della ricorrente, che in questa sede ritiene in particolare che l'autorità di prime cure avrebbe dovuto accordarle un ulteriore termine straordinario per presentare il certificato richiesto, motivato dalle sue condizioni di salute.

E. 4.2

Dopo averle già concesso un periodo superiore a tre mesi per produrre l'attestazione medica richiesta, con due richiami rimasti inascoltati, a fronte dei motivi adottati non è infatti dato di vedere perché la Sezione della circolazione avrebbe dovuto concedere alla ricorrente - che non si era fino a quel momento sottoposta all'esame d'idoneità da parte di un medico abilitato - un'ulteriore proroga di almeno tre mesi. Al contrario, ben poteva l'autorità dipartimentale revocarle il 3 gennaio 2024 la licenza di condurre a titolo preventivo giusta l'art. 30 OAC, nell'attesa che si sottoponesse alla visita medica prescritta dall'art. 15 d cpv. 2 LCStr. Tale misura - che tutela alla fin fine anche la conducente stessa (cfr. Mizel , op. cit., pag. 122) - risulta infatti conforme al diritto e alla giurisprudenza sopraesposta (consid. 3.3). Come visto, la mancata presentazione del certificato medico d'idoneità alla guida (ripetutamente richiesto) costituisce un concreto indizio d'inidoneità a condurre, che giustifica, nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale, una revoca preventiva della patente in attesa che l'interessato si sottoponga alla visita medica prescritta. Indizio che nel caso di specie non può certo essere scalfito, ma semmai è avvalorato, come ritenuto dal Governo, dalle stesse problematiche oftalmologiche segnalate dall'insorgente, attestate nel citato certificato medico del 1° dicembre 2023 dei dr. med. _____ e _____, dal quale risulta che, a seguito dell'intervento subito il 14 novembre 2023, l'acuità visiva dell'occhio sinistro era temporaneamente molto ridotta (si attesta provvisoriamente a conta dita), che nelle settimane successive si sarebbe reso necessario un ulteriore intervento chirurgico oftalmologico nello stesso occhio , a seguito del quale è possibile che vi sia un recupero visivo (attualmente non quantificabile) e che in ogni caso la situazione non si sarebbe stabilizzata prima di ulteriori tre mesi. Come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, analoga conclusione non può poi che essere tratta per gli ulteriori gravi problemi di salute frattanto avuti dall'insorgente, vittima a due riprese (il 25 febbraio e il 26 marzo 2024) di un arresto cardiorespiratorio, che l'hanno costretta a una lunga degenza in ospedale, inizialmente nel reparto di cure intensive (cfr. replica e scritto del 29 marzo 2024 al Governo con doc. allegati e doc. E, F e H prodotti in questa sede). Nulla muta invece la circostanza che la ricorrente abbia restituito le targhe della sua vettura già nel corso del mese di ottobre 2022 (cfr. doc. D allegato al ricorso al Governo): una tale iniziativa non le impedirebbe infatti, qualora il suo stato di salute in futuro glielo permettesse, di mettersi al volante di un veicolo appartenente a terzi.

E. 4.3

In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca cautelativa della licenza di condurre, fondata in particolare sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 27 e 30 OAC (al di là dell'improprio richiamo dell'art. 17 cpv. 5 LCStr contestato dall'insorgente), risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto. Va da sé che, così come già indicato dall'autorità dipartimentale, la misura cautelare dovrà comunque essere riesaminata non appena la ricorrente avrà prodotto la documentazione medica richiesta, attestante la sua idoneità alla guida.

E. 5.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

E. 5.2

Con l'emanazione della presente decisione la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene prima d'oggetto.

E. 5.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.